

***Presentazione della proposta di legge di riordino della professione
in applicazione dell'art.3 comma 5 della legge 148/2011***

Premessa

L'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, si è posto già da numerosi anni l'esigenza di armonizzare la normativa che regola la professione.

La precedente Consigliatura aveva pianificato occasioni di incontro con le forze politiche, istituzionali e con le rappresentanze della professione per la promozione di diverse proposte di riforma e per superare specifici nodi dell'esercizio della professione.

Sono state presentate infatti da parte di parlamentari di appartenenze politiche diverse, alcune proposte di legge che prendono in considerazione aspetti dell'ordinamento e della condizione professionale, in particolare quelle a firma dell'On.le Siliquini, On.le Serafini, On.le Fontana, On.le Mattesini.

Nel novembre 2010, al termine del precedente mandato consigliere dell'Ordine, si è prospettata una proposta di revisione del Decreto Legge 328/2001 concernente il progetto formativo accademico con percorso di 5 anni ed unico titolo di Assistente Sociale come profilo professionale, presentata a cura del CROAS Veneto, che ha visto cogliere il consenso unanime dei presidenti CROAS riuniti in conferenza il 29 ottobre 2010.

Questo Consiglio Nazionale, fin da subito, ha preso in considerazione il tema del riordino della professione, sia per dare continuità a quanto il precedente Consiglio aveva già espresso, sia per rispondere alle esigenze ulteriormente maturate in seno alla comunità professionale. Sono stati quindi pianificati e condivisi momenti di confronto con le realtà significative della comunità professionale quali: ASSNAS, SUNAS e AIDOSS. In questo periodo sono stati costanti i momenti di confronto con i diversi CROAS attraverso la partecipazione dei rappresentanti delle aree regionali nelle commissioni nazionali e con le diverse Conferenze dei Presidenti. Tutto questo al fine di garantire una governance partecipata e condivisa dei temi rilevanti per la professione. Oltre a ciò si sono comunque riattivati i contatti con gli Onorevoli firmatari delle proposte di legge e sono stati riavviati i tavoli di confronto in sede di MIUR, non dimenticando peraltro l'attiva presenza del CNOAS all'interno del Comitato Unitario delle Professioni (CUP).

L'intero percorso, che avrebbe visto impegnato il CNOAS nel corso di qualche anno, ha subito un'accelerazione dovuta all'approvazione della Manovra Finanziaria dell'agosto 2011.

Nell'intento di liberalizzare il mercato del lavoro interno il Governo, nella prima stesura del Decreto, aveva previsto la cancellazione degli Ordini Professionali.

A fronte di un'azione condivisa da tutti gli Ordini delle professioni intellettuali, appartenenti al CUP, si è avviato un processo non di mera cancellazione, ma di riordino che vede attualmente impegnato il Ministero di Giustizia in un tavolo concertativo avviato il 4 ottobre 2011 con tutte le professioni e presieduto dalla Sottogretaria On. Alberti Casellati.

L'Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, membro del direttivo CUP, ha condiviso e sostenuto questa posizione nell'azione finalizzata ad evitare la soppressione degli Ordini, e nella predisposizione di una proposta di legge unitaria per tutte le professioni intellettuali.

Proposta che raccoglie in una parte iniziale i principi generali cui le professioni si debbono esprimere e una parte di articolato per ogni professione, in cui ogni ordine professionale esprima la propria specifica proposta.

In quella sede ogni ordine ha espresso la propria volontà (vedi allegato n°1) e sempre in quella sede si è convenuto che ogni ordine avrebbe fatto pervenire entro e non oltre 15 giorni, attraverso il CUP, la propria proposta di riordino specifico in applicazione al dettato dell'art. 3 comma 5 della legge 148/2011, che fra l'altro prevede un'applicazione rapida, entro 12 mesi dall'emanazione della legge.

Nei fatti questo processo si è sviluppato in poche settimane.

Immediatamente il CNOAS si è attivato attraverso un lavoro condiviso tra Ufficio di Presidenza, alcuni Presidenti di Commissione e con il supporto di un legale esperto per la stesura di un testo articolato che potesse racchiudere tutte le precedenti norme presentate e non ancora approvate. Nella seduta di Consiglio del 15 ottobre sono stati esaminati collegialmente tutti i singoli articoli redatti e si è deliberato il testo di proposta così come allegato.

Successivamente in data 29 ottobre il testo è stato posto all'attenzione della Conferenza dei Presidenti convocata appositamente. E' stato quindi opportunamente condiviso che questa è una possibilità per dare risposta alle numerose e cogenti necessità delle persone di avere una professione adeguata ai tempi odierni. Rimane una proposta di riforma che potrà subire ulteriori modifiche o integrazioni e pertanto è stato richiesto, per il tramite dei CROAS e delle Associazioni sindacali e professionali, di avere riscontri e proposte a tal fine.

Nei contenuti della Proposta

E' necessario, al fine di comprendere il lavoro proposto dal CNOAS, riprendere il testo approvato con la Legge 148/2011 all'art. 3 comma 5 che così recita:

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai

principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a. l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e' fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività' in forma societaria, della sede legale della società professionale;*
- b. previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;*
- c. la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;*
- d. il compenso spettante al professionista e' pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. (emendato). Il professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e' resa*

nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

- e. a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività' professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;*
- f. gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;*
- g. la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività' professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.*

Si evince chiaramente che l'intenzione del Legislatore è quella di riequilibrare le posizioni tra professionisti e clienti.

In particolare si ritengono fondamentali alcuni punti di principio. Tralasciando il tema della liberalizzazione del mercato possiamo individuare:

- a) la qualità dell'offerta professionale;
- b) la necessaria formazione;
- c) la deontologia come garanzia del cittadino.

E' stata su questa base, in continuità diretta con quanto fatto dai precedenti CNOAS e CROAS, che il Consiglio Nazionale ha lavorato per la proposta di riforma. Non vanno altresì dimenticati come elementi fondamentali i principi riportati sopra che necessariamente devono essere previsti.

Sinteticamente è possibile rintracciare nel testo proposto (allegato) elementi direttamente afferenti ai principi indicati. Non vi è dubbio che tale lavoro richiederà un'implementazione graduale e monitorata dei diversi articoli.

Le principali novità introdotte, qualora venisse approvata questa riforma, sono le seguenti.

- 1) Ciclo unico formativo su 5 anni e quindi unica sezione d'iscrizione all'Albo Professionale.

- 2) Accesso alla dirigenza.
- 3) Consiglio Regionale e Nazionale di Disciplina.
- 4) Formazione continua e permanente.
- 5) Assicurazione obbligatoria.

Per quanto riguarda il Ciclo Unico si è detto che è un orientamento che gli ordini hanno condiviso da tempo. Certamente è un tema assai complesso, ma che deve essere affrontato in modo costruttivo e di prospettiva, partendo da elementi oggettivi di analisi.

In primo luogo si osserva la necessità di una formazione di base che tenga conto della complessità sociale ed organizzativa che il professionista affronta nei diversi contesti territoriali del nostro Paese.

Non sfugge a nessuno il susseguirsi di attacchi alla professione sia sul fronte degli interventi diretti con l'utenza che sul fronte gestionale e dell'utilizzo delle risorse. Si deve quindi partire da una base formativa adeguata, considerando altresì la necessità di alcuni insegnamenti che devono essere garantiti specificatamente. E' certo che sarà compito dei Consigli Regionali e Nazionali futuri presidiare le Convenzioni e gli accordi con le Università così come previsto nella normativa approvata e in quella proposta.

Nell'architettura della proposta non sfugge una particolare attenzione nel prevedere che gli insegnamenti possano essere affidati a professionisti di comprovata esperienza nelle more dell'espletamento dei concorsi. Altresì si è cercato di valorizzare l'investimento fatto negli anni in dottorati di ricerca specifica, elemento essenziale per il riconoscimento nell'Università, richiedendo concorsi specifici.

Uno stimolo molto forte a procedere in questo senso è derivato dal grave disagio prodotto dall'applicazione delle ultime riforme universitarie, che hanno reso ancora più ridotta la formazione specifica di Servizio Sociale.

L'attuale quadro normativo dà la possibilità di accesso all'esame di stato nella sezione A dei laureati della laurea magistrale LM87, pur non avendo conseguito la laurea triennale di base L39, bensì da altre lauree triennali.

Questa proposta, peraltro articolata, non sottovaluta coerentemente con il dettato normativo l'aspetto qualificante dei tirocini. In questo specifico non è sicuramente secondaria l'esperienza accumulata nei vari territori e che dovrà essere garantita da specifica convenzione quadro tra CNOAS e MIUR.

Si può inoltre ricordare come elemento a supporto di tale scelta che l'attuale percorso formativo vede la possibilità di accesso al lavoro con un'età relativamente giovane. Questo che per molti aspetti è un elemento qualificante, visti i tassi di disoccupazione giovanile, può divenire un elemento di fragilità professionale soprattutto quando chiamati ad operare in situazioni di

particolare gravità (si pensi all'area minori e tutela). Non potendo intervenire sulla strutturazione dei Servizi con indicazioni sull'esperienza necessaria o per richiedere forme contrattuali differenti che garantiscano esperienza, si ritiene il ciclo unico una prima forma di tutela della qualità degli interventi per i cittadini.

Deve peraltro essere previsto, se questa sarà la disposizione normativa accolta, come procedere per la regolarizzazione dei colleghi iscritti all'albo non in possesso di laurea magistrale. Come indicato nell'art. 22 al comma 1 è previsto di iscrivere automaticamente i colleghi al nuovo Albo Professionale qualora già iscritti.

In riferimento all'art. 8 della proposta si è cercato di dare seguito ai precedenti progetti di legge presentati. E' questa una richiesta formalizzata da anni e che riteniamo possa dare ulteriore sviluppo non solo della professione, ma in particolare permette di portare le nostre esperienze e competenze nei luoghi di analisi e proposta dei servizi.

Tema assai più complesso è la riforma disciplinare, Capo IV "*Organi di discipline e procedimento disciplinare*". Seguendo quanto disposto dalla Legge 148/11 non saranno più commissioni interne ai consigli a trattare la materia ed i relativi procedimenti, ma bensì un organismo indipendente composta da colleghi esperti non appartenenti al Consiglio Regionale. Questo, come detto più volte, nell'interesse diretto dei cittadini. E' evidente che tale disposizione non sarà di semplice applicazione e che dovremo prevedere appositi regolamenti e azioni. Nei programmi di questo CNOAS è ben presente la necessità di ridistribuire le risorse necessarie a livello regionale per l'adempimento di questa nuova organizzazione. Premesso questo non si potrà eludere la necessità di creare organismi interregionali per non gravare ulteriormente sugli iscritti e consentire un adeguato funzionamento di queste realtà.

L'aggiornamento del Codice Deontologico e del relativo regolamento disciplinare rimarrà in capo al Consiglio Nazionale che provvederà in accordo con l'Osservatorio Deontologico a strutturare tutti i passaggi necessari.

La formazione permanente non è tema nuovo per la nostra professione. Con lungimiranza il precedente CNOAS, pur consapevole dei problemi che si sarebbero e si sono realizzati, ha avviato quella sperimentazione che oggi ci consente di stare entro i termini della legge. Sicuramente con le opportune modifiche al Regolamento ed alle Linee guida attualmente allo studio verrà quanto prima posto a regime l'intero sistema di formazione continua. Vera differenza è la previsione da parte della norma di sanzioni per chi non adempie a tale obbligo, cosa che non stupisce a fronte dei principi insiti nella legge di qualità ed adeguatezza delle prestazioni professionali.

Ultimo atto dovuto riguarda la stipula di una assicurazione di responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. Il CNOAS si è già attivato per poter garantire ai propri iscritti le migliori condizioni di sottoscrizione. Non è escluso l'interessamento delle organizzazioni sindacali sul tema per quanti esercitano attività come dipendenti di amministrazioni pubbliche o per soggetti privati.

Considerazioni finali

E' quindi evidente che questa norma di riordino della professione cerca di mantenere le specificità valorizzando le esperienze e gli atti sinora raccolti.

Come descritto, seppur brevemente, l'insieme dell' articolato cerca di costruire uno spazio normativo coerente ed efficace per le persone e per la professione. Siamo certi che non tutti si potranno riconoscere nelle singole proposte, certo è che lo sforzo portato avanti è quello di garantire un quadro omogeneo a livello nazionale che dia dignità alla professione garantendo i diritti di chi a noi si rivolge.

Chiediamo quindi a tutti coloro che a vario titolo e responsabilità sono coinvolti in questo processo assai difficile di promuovere un dibattito serio e costruttivo per l'analisi di questa proposta. Il CNOAS in queste settimane convulse che vedono modifiche a più livelli sia della norma che dei referenti istituzionali conferma la disponibilità ad integrare o correggere, senza snaturare, il testo. Invitiamo quindi tutti i CROAS e le Associazioni della professione a trovare spazi di confronto e discussione con la comunità professionale consci che il mandato al CNOAS non debba essere una delega in bianco, assumendo ognuno la propria parte di responsabilità per il futuro della nostra professione.